

DELIBERAZIONE 13 GIUGNO 2013
256/2013/R/GAS

**CERTIFICAZIONE PRELIMINARE DI INFRASTRUTTURE TRASPORTO GAS S.P.A., IN QUALITÀ
DI GESTORE DI TRASPORTO INDIPENDENTE DEL GAS NATURALE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 giugno 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- il regolamento n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, pubblicato sul Supplemento ordinario alla G. U. n. 90, del 17 aprile (di seguito: D. lgs. 127/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11), pubblicato il 28 giugno 2011;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002 n. 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02), così come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2008 n. 64/08 (di seguito: deliberazione 64/08), così come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);

- la deliberazione dell’Autorità 31 agosto 2010 ARG/com 133/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 133/10);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2011, ARG/com 115/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 115/11);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito: deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A);
- la determinazione 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità (di seguito: determinazione 4/11);
- la nota di accompagnamento alle direttive “*Interpretative note on directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas. The unbundling regime.*” del 22 gennaio 2010;
- il documento di lavoro della Commissione europea SEC (2011) 1095 final “*Commission Staff Working Paper on certification of Transmission System Operators of networks for electricity and natural gas in the European Union*” 8 (di seguito: documento di lavoro SEC (2011) 1095).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove e più stringenti disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto (di seguito: trasporto) dalle altre attività non di rete, sul presupposto che le norme in materia di separazione giuridica e funzionale di cui alla direttiva 2003/55/CE non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei suddetti gestori dagli interessi della generazione/produzione e della fornitura;
- il sistema di separazione previsto dalla nuova direttiva ha stabilito che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si trovassero già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all’articolo 9, par. 1, della direttiva, tale assetto non possa essere modificato;
- la medesima direttiva ha previsto, per le imprese proprietarie di sistemi di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009 e appartenenti ad un’impresa verticalmente integrata, come definita dall’articolo 2 della direttiva, in alternativa alla separazione proprietaria, tre ulteriori modelli di separazione dalle attività di produzione e fornitura:
 - l’istituzione di un gestore di trasporto indipendente, che gestisce ed è proprietario della rete (anche richiamato come modello ITO, regolato dalle disposizioni di cui al capo IV della direttiva);
 - l’istituzione di un gestore di sistema indipendente, che gestisce una rete di proprietà di un soggetto terzo (anche richiamato come modello ISO, regolato dalle disposizioni di cui all’articolo 14 della direttiva);

- l'istituzione di un gestore di trasporto che appartiene ad un'impresa verticalmente integrata ed è in grado di garantire un livello di indipendenza nella gestione della rete più elevato rispetto al modello ITO (modello previsto dall'articolo 9, par. 9, della direttiva);
- in base all'articolo 9, par. 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto sia designata e agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
- l'articolo 10, par. 1, della menzionata direttiva dispone che, prima che un'impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall'autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del medesimo articolo 10, par. 4, 5 e 6 e dell'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- la procedura di certificazione è preordinata ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva comunitaria per ciascun modello di separazione prescelto dallo Stato membro e, pertanto, essa implica accertamenti diversi a seconda del modello di separazione applicabile.

CONSIDERATO CHE:

- il D.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di trasporto;
- l'articolo 9 del citato decreto ha previsto che i gestori dei sistemi di trasporto devono essere certificati dall'Autorità che vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9 delle direttive;
- l'articolo di cui al precedente punto prevede altresì che:
 - l'Autorità notifichi senza indugio alla Commissione europea la decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto (di seguito: certificazione preliminare), unitamente alle informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; tale decisione acquisisce efficacia dopo l'espressione del prescritto parere della Commissione europea;
 - entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione europea, l'Autorità assuma la decisione finale di certificazione tenendo conto del parere stesso (di seguito: decisione finale);
- l'articolo 10, comma 1, del D.lgs 93/11 prevede, per le imprese diverse dall'impresa maggiore di trasporto, la possibilità di conformarsi alla disciplina del gestore di trasporto indipendente di cui al capo IV della Direttiva 2009/73/CE o, in alternativa, di proporre un gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 14 della medesima direttiva;
- l'articolo 10, comma 6, e l'articolo 11, comma 2, del D.lgs 93/11 prevedono, a carico del gestore di trasporto indipendente, l'obbligo di svolgere precisi compiti in relazione alla sua attività;
- l'articolo 11, comma 1 lettera a) e b), del D.lgs 93/11 prevede che il gestore debba dotarsi di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per

assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto ed, in particolare, debba disporre dei beni necessari per tale attività, compresa la rete di trasporto, che devono essere di sua proprietà e il personale necessario, che deve essere assunto dal gestore medesimo;

- l'articolo 11, comma 1, lettera c), del D. lgs. 93/11 prevede il divieto di leasing di personale e di prestazione di servizi a favore del gestore da parte dell'impresa verticalmente integrata, come definita dall'articolo 6, comma 1 lettera e) del D. lgs. 93/11; il medesimo articolo prevede che il gestore possa, tuttavia, fornire servizi all'impresa verticalmente integrata a condizione che la fornitura di tali servizi non determini una discriminazione tra gli utenti del sistema e sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le medesime modalità e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di produzione o di fornitura di gas naturale; le modalità e le condizioni della fornitura di tali servizi devono essere approvate dall'Autorità;
- l'articolo 11, del D. lgs. 93/11, ai commi 3, 4, 5, e 6, prevede che il gestore di trasporto indipendente:
 - sia organizzato in una delle forme giuridiche contemplate all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968;
 - non possa ingenerare confusione sulla sua identità, che deve essere mantenuta distinta da quella dell'impresa verticalmente integrata o di una parte di essa, sulla politica di comunicazione e di marchio nonché sulla sede dei propri uffici;
 - non possa condividere sistemi e attrezzature informatiche, locali e sistemi di accesso di sicurezza con l'impresa verticalmente integrata e utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza;
 - utilizzi un revisore contabile diverso da quello dell'impresa verticalmente integrata;
- l'articolo 12, del D.lgs. 93/11 prevede specifiche disposizioni per assicurare l'indipendenza del gestore dall'impresa verticalmente integrata nella gestione delle sue attività e nella capacità di raccogliere fondi nel mercato di capitali; il medesimo articolo prevede, in particolare, che:
 - il gestore operi in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere la sua attività in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico;
 - le altre imprese controllate dall'impresa verticalmente integrata, che svolgono attività di produzione o di fornitura, non possano detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore e questi non possa detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna impresa controllata dall'impresa verticalmente integrata che svolge attività di produzione o di fornitura di gas naturale;

- lo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la struttura del gestore debbano assicurare la sua effettiva indipendenza dall'impresa verticalmente integrata;
- tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore siano conformi alle condizioni di mercato e approvate dall'Autorità;
- l'articolo 13, del D.lgs. 93/11 prevede determinati requisiti di indipendenza per il personale del gestore di trasporto indipendente, con particolare riferimento ai membri degli organi amministrativi, alle persone responsabili della gestione e alle persone responsabili della gestione esecutiva del gestore;
- l'articolo 14, del D.lgs. 93/11 prevede che il gestore di trasporto indipendente si doti di un Organo di sorveglianza, che rappresenta l'impresa verticalmente integrata, al quale sono affidate decisioni di tipo finanziario sul gestore, quali l'approvazione dei piani finanziari annuali, il livello di indebitamento o l'ammontare dei dividendi distribuiti, con esclusione, quindi, di decisioni di tipo operativo sulla gestione della rete di trasporto del gas; ai sensi del medesimo articolo, all'Organo di sorveglianza non competono decisioni relative alla gestione e allo sviluppo della rete di trasporto del gas;
- l'articolo 15, del D.lgs. 93/11 prevede che il gestore di trasporto del gas indipendente elabori un programma di adempimenti, soggetto all'approvazione dell'Autorità, in cui sono espone le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori da parte del gestore e gli obblighi dei suoi dipendenti per raggiungere tali obiettivi;
- l'articolo di cui al precedente punto prevede che, al fine di controllare l'attuazione del programma di adempimenti, il gestore nomini un responsabile della conformità, approvato dall'Autorità, a cui siano attribuiti specifici poteri e che risponda a determinati requisiti di indipendenza;
- l'articolo 16, del D.lgs. 93/11 prevede che il gestore di trasporto proceda, sulla base di modalità stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, alla predisposizione di un piano decennale di sviluppo della rete;
- l'articolo 22, del D.lgs. 93/11 prevede, a carico del gestore di trasporto indipendente, obblighi di riservatezza nella gestione delle informazioni commercialmente sensibili.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto ed ha approvato i questionari relativi alle informazioni da inviare all'Autorità per l'espletamento delle procedure di certificazione;
- il comma 1.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 definisce il gruppo societario come l'insieme di imprese tra le quali sussistono situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 127/91;

- il comma 3.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che siano soggetti alle procedure di certificazione le imprese proprietarie di reti di trasporto del gas naturale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 93/11, diverse dall'impresa maggiore di trasporto;
- i commi 5.2 e 5.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 hanno previsto l'obbligo, entro il 3 gennaio 2012, per le imprese proprietarie di sistemi di trasporto del gas naturale diverse dall'impresa maggiore di trasporto, di comunicare all'Autorità il modello di separazione prescelto tra quelli previsti dall'articolo 10 del D.lgs 93/11 e di inviare, entro il medesimo termine, i questionari con le informazioni necessarie alla certificazione relative al modello prescelto;
- l'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 definisce i requisiti necessari alla certificazione dei gestori di trasporto indipendenti;
- il comma 8.2 e il comma 8.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevedono che il gestore di trasporto indipendente debba disporre di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto e che debba essere proprietario di tutti i beni necessari per svolgere l'attività di trasporto, inclusi i singoli componenti della rete di trasporto, i sistemi di gestione e le attrezzature direttamente funzionali all'attività di trasporto;
- il comma 8.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, in relazione alle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del gestore, prevede che questi possa assicurarsi tramite contratti, purché stipulati esclusivamente con parti terze rispetto all'impresa verticalmente integrata e alle altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte, la disponibilità di risorse straordinarie non direttamente funzionali alla gestione delle attività di trasporto; il ricorso a tali servizi, ai sensi del comma 8.5 della medesimo allegato, deve essere comunicato e approvato dall'Autorità sulla base dell'evidenza, fornita dal gestore di trasporto indipendente, che la soluzione prescelta risulti economicamente più vantaggiosa ed efficiente rispetto alla gestione in proprio e connessa a esigenze straordinarie;
- il comma 9.2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, al fine di garantire l'indipendenza del gestore ai sensi del D.lgs 93/11, prevede che questi non possa disporre, in alcun modo, di risorse e di personale provenienti, anche tramite distacco, consulenza, collaborazione o forme a queste assimilabili, dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte;
- il comma 9.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il gestore di trasporto indipendente non possa condividere sistemi, attrezzature, locali, consulenti e fornitori di sistemi informatici con l'impresa verticalmente integrata e con altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte;
- il comma 9.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che le relazioni commerciali e finanziarie tra il gestore di trasporto indipendente e l'impresa verticalmente integrata o le altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte non devono avere in nessun caso, quale effetto diretto o indiretto, la

distorsione della concorrenza in materia di produzione e fornitura e devono essere conformi alle condizioni di mercato;

- il comma 9.5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che tutti i servizi offerti dal gestore di trasporto indipendente all'impresa verticalmente integrata e alle altre imprese del gruppo societario di cui il gestore fa parte, non possano in nessun modo distorcere la concorrenza in materia di produzione e fornitura e devono essere offerti alle medesime condizioni e modalità a tutti gli utenti del sistema;
- il comma 9.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il gestore di trasporto indipendente trasmetta all'Autorità, in sede di certificazione preliminare, le informazioni necessarie a valutare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9.5 e che tali condizioni di offerta vengano approvate dall'Autorità contestualmente alla decisione di certificazione preliminare;
- il comma 10.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che al gestore di trasporto indipendente si applichino gli obblighi in materia di separazione dell'identità, di politica di comunicazione e di marchio previsti dall'articolo 11, comma 4, del D. lgs. 93/11; il medesimo comma prevede, in particolare, che il gestore assicuri che la ragione sociale, il marchio, l'insegna e ogni altro elemento distintivo dell'impresa sia in uso esclusivo alla stessa e non contenga alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato all'impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del gruppo societario cui il gestore appartiene o ingenerare confusione per il pubblico;
- l'articolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 definisce:
 - amministratori del gestore, tutti i componenti degli organi sociali, quali il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, l'amministratore delegato, il consiglio di gestione, cui sono affidati poteri di gestione, manutenzione e sviluppo della rete di trasporto, nonché la capacità di agire nei rapporti con i terzi;
 - le persone responsabili della gestione, le figure che hanno poteri effettivi di gestione in relazione all'attività svolta dal gestore di trasporto indipendente, in particolare il direttore generale e le figure a questi assimilabili;
 - i responsabili della gestione esecutiva del gestore, i dirigenti e i loro diretti referenti che sono responsabili della gestione operativa, della manutenzione e dello sviluppo della rete di trasporto;
 - il personale del gestore, tutto il personale dipendente componente l'organico del gestore di trasporto indipendente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, sia in distacco o con altre forme contrattuali a questo assimilabili da altre imprese;
- gli articoli 12, 13 e 14, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 definiscono, nel dettaglio, i requisiti di indipendenza degli amministratori, dei responsabili della gestione, dei responsabili della gestione esecutiva e del personale del gestore; in particolare, il comma 12.2 prevede che l'identità e le condizioni di lavoro che disciplinano i termini, compresa la retribuzione, la durata e la scadenza del mandato o del rapporto di lavoro degli amministratori, dei responsabili della

gestione e dei responsabili della gestione esecutiva siano approvate dall'Autorità con la prima certificazione preliminare;

- l'articolo 15, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, prevede che nell'ambito della procedura di certificazione, il gestore di trasporto indipendente predisponga e sottoponga all'approvazione dell'Autorità il programma di adempimenti di cui all'articolo 15, del D.lgs. 93/11 e che tale programma abbia un contenuto minimo riportato nel questionario F, allegato alla deliberazione; il medesimo articolo, al comma 15.5, prevede che nel programma di adempimenti, il gestore possa indicare un piano particolareggiato che riporti la tempistica per il rispetto di requisiti necessari alla certificazione e che tale piano debba essere approvato dall'Autorità;
- l'articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il gestore sottoponga all'approvazione dell'Autorità la nomina del responsabile di conformità che deve essere dotato di poteri e deve rispettare precisi requisiti di indipendenza stabiliti dal medesimo articolo; tra questi, il comma 16.1 prevede l'obbligo per il responsabile di conformità di notificare all'Autorità, per iscritto, qualsiasi violazione sostanziale del programma degli adempimenti, nonché le variazioni e le informazioni di cui all'articolo 25 del medesimo allegato, tra le quali, qualsiasi variazione dei requisiti verificati dall'Autorità in sede di certificazione preliminare;
- l'articolo 17, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il gestore si doti di un Organo di sorveglianza; in particolare, ai sensi del comma 17.2 tale organo si astiene da qualsiasi decisione di tipo tecnico o operativo in relazione alla gestione e allo sviluppo della rete di trasporto o decisioni che attengano alla predisposizione del piano di sviluppo della rete; qualora i componenti dell'Organo di sorveglianza siano anche membri degli organi sociali del gestore, essi si astengono dall'impartire direttive e/o condizionare direttamente o indirettamente l'esercizio delle attività di gestione, manutenzione e sviluppo della rete;
- ai sensi del comma 17.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, l'istituzione dell'Organo di sorveglianza e i poteri affidati ai suoi componenti sono riportati nello Statuto societario del gestore e deve essere esplicitamente esclusa per questi ultimi la capacità di agire nei rapporti coi terzi;
- l'articolo 17, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato dei componenti dell'Organo di sorveglianza sono approvate all'Autorità in sede di certificazione preliminare;
- l'articolo 29, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che i gestori di trasporto indipendenti adattino il proprio oggetto sociale, lo Statuto e le procure conferite agli organi sociali al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva 2009/73/CE, dal D. lgs. 93/11 e dalla medesima deliberazione;
- il comma 24.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che il Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità, ai fini dell'efficace gestione delle procedure di certificazione, possa stabilire con propria determinazione modalità

operative vincolanti circa il formato dei dati da trasmettere ed il canale di trasmissione da utilizzare;

- con la determinazione 4/11, il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità ha previsto modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11;
- con la deliberazione 22/2012/A, l'Autorità ha istituito modalità per il trattamento da parte degli Uffici dell'Autorità delle informazioni commercialmente sensibili inviate dai soggetti tenuti agli adempimenti in materia di certificazione;
- con il documento di lavoro SEC (2011) 1095, la Commissione ha pubblicato un questionario tramite il quale l'Autorità è tenuta a fornire tutte le informazioni relative alla procedura seguita per la certificazione del gestore di trasporto indipendente; il questionario deve essere inviato alla Commissione unitamente alla certificazione preliminare.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 3 gennaio 2012 (protocollo Autorità 53 del 3 gennaio 2012), la società Edison Stoccaggio S.p.A., facente parte, alla data del 3 settembre 2009, del gruppo verticalmente integrato nel settore dell'energia e del gas controllato dalla società Edison S.p.A., ha presentato istanza all'Autorità per l'avvio della procedura di certificazione secondo il modello del gestore di trasporto indipendente del gas naturale ai sensi del comma 9.8 lettera b) della direttiva 2009/73/CE;
- nella comunicazione di cui al precedente punto, la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha inviato all'Autorità, secondo le modalità previste dalla deliberazione 22/2012/A, le informazioni previste dai questionari B ed F allegati alla deliberazione ARG/com 153/11, ai fini delle procedure di certificazione previste per il gestore di trasporto indipendente, unitamente ad un piano dettagliato di azione predisposto ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dell'allegato A alla suddetta deliberazione;
- con comunicazioni del 3 marzo 2012 (protocollo Autorità 6756 del 5 marzo 2012), del 3 aprile 2012 (protocollo Autorità 10441 del 3 aprile 2012) e del 25 giugno 2012 (protocollo Autorità 19793 del 29 giugno 2012), la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha aggiornato il piano dettagliato di azione presentato ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11;
- con comunicazione del 4 ottobre 2012 (protocollo Autorità 30751 del 5 ottobre), è stato comunicato all'Autorità il conferimento, con efficacia dal 1 ottobre 2012, da parte di Edison Stoccaggio S.p.A. alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., controllata da Edison S.p.A., del ramo d'azienda relativo al trasporto del gas naturale; con successiva comunicazione del 17 ottobre 2012 (protocollo Autorità 33022 del 19 ottobre 2012), Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. ha comunicato il subentro nella procedura di certificazione in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale con assunzione di tutti gli obblighi da essa previsti;
- con comunicazioni del 31 ottobre 2012 (protocollo Autorità 34443 del 31 ottobre 2012), del 29 novembre 2012 (protocollo Autorità 38725 del 29 novembre 2012) e del 11 febbraio 2013 (protocollo Autorità 5505 del 11 febbraio 2013), la società

Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. ha fornito la documentazione necessaria alla certificazione in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale, attestando il completamento delle azioni previste a tal fine dal piano di azione dettagliato già presentato dalla società Edison Stoccaggio S.p.A.;

- con comunicazione del 1 marzo 2013 (protocollo Autorità 8444 del 1 marzo 2013), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR 244/01, evidenziando alcune criticità e invitando la società a integrare le informazioni fornite, cosa che è avvenuta con comunicazioni del 19 marzo 2013 (protocollo Autorità 10889 del 19 marzo 2013), del 5 aprile 2013 (protocollo Autorità 12992 del 5 aprile 2013), del 22 aprile 2013 (protocollo Autorità 14933 del 22 aprile 2013), del 15 maggio 2013 (protocollo Autorità 17902 del 15 maggio 2013) e del 29 maggio 2013 (protocollo Autorità 19786 del 29 maggio 2013);
- tramite la documentazione di cui ai precedenti punti, la società ha dimostrato, anche a mezzo attestazione rilasciata del suo rappresentante legale:
 - lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 13, comma 6 e dall'articolo 11, comma 2, del D.lgs. 93/11, per il gestore di trasporto indipendente, facendo anche riferimento alle previsioni contenute nell'oggetto sociale, alle disposizioni del Codice di rete verificato positivamente dall'Autorità con la deliberazione 64/08 e della normativa primaria di riferimento del settore del gas naturale;
 - che le forniture dei servizi di trasporto e dei servizi di connessione forniti all'impresa verticalmente integrata e alle altre società del gruppo societario di appartenenza sono svolte alle condizioni stabilite dall'Autorità con le deliberazioni 137/02 e ARG/gas 184/09 e quindi le medesime, ai sensi del articolo 11, comma 1 lettera c), del D.lgs. 93/11, sono svolte senza discriminazioni tra gli utenti del sistema e senza distorsioni della concorrenza nel settore del gas naturale; tali condizioni di offerta, ai sensi del comma 9.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, sono state notificate all'Autorità ai fini della prima certificazione;
 - di essere proprietaria di tutti i beni necessari all'attività di trasporto, compresa la rete di trasporto;
 - la disponibilità di tutte le risorse di personale utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
 - il rispetto dell'obbligo di separazione dei sistemi e delle infrastrutture informatici, di accesso e di sicurezza;
 - la disponibilità delle risorse finanziarie e l'indipendenza nella loro gestione, necessarie allo svolgimento dell'attività di trasporto e allo sviluppo della rete, tramite evidenza nello statuto, nelle procure affidate agli amministratori e nei contratti di finanziamento a breve e a lungo termine in essere con terzi e con l'impresa verticalmente integrata;
 - l'esistenza di contratti con parti terze per la fornitura di servizi rientranti nelle categorie previste dal comma 8.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, affidati tramite procedure di gara o affidamento diretto a

seguito di negoziazione, previo confronto di offerte commerciali comparabili;

- il rispetto dell'obbligo di organizzazione del gestore in una delle forme giuridiche contemplate dall'art. 1, della direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968;
- il rispetto dell'obbligo di separazione dell'identità aziendale e della politica di comunicazione;
- che la revisione contabile del bilancio aziendale è affidata ad una società di revisione diversa da quella utilizzata dall'impresa verticalmente integrata;
- l'indipendenza nella gestione, nei poteri decisionali e nella capacità di raccogliere fondi sul mercato di capitali, tramite apposite disposizioni contenute nello Statuto societario, nell'organizzazione e nel funzionamento della struttura aziendale, nonché nelle decisioni risultanti dai verbali degli organi societari competenti e nelle procure affidate ai propri amministratori;
- di non essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altre imprese del gruppo verticalmente integrato ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del Codice Civile;
- di disporre di adeguate procedure aziendali per il monitoraggio delle risorse interne necessarie allo svolgimento dell'attività di trasporto;
- l'assenza di qualsiasi partecipazione azionaria diretta o indiretta in imprese con funzioni di produzione e vendita di gas e di qualsiasi partecipazione nel proprio capitale sociale diretta o indiretta da parte di imprese, controllate dall'impresa verticalmente integrata, che svolgono attività di produzione o fornitura di gas naturale;
- il rispetto delle condizioni di mercato nelle relazioni commerciali e finanziarie con l'impresa verticalmente integrata; tali relazioni sono riportate in apposito registro fornito all'Autorità ai fini della certificazione preliminare;
- che la nomina, il rinnovo, le condizioni contrattuali e la cessazione del mandato di tutti gli amministratori e dei responsabili della gestione sono affidate all'Organo di sorveglianza; tali condizioni sono state notificate all'Autorità ai fini della certificazione preliminare;
- il rispetto dei requisiti di indipendenza degli amministratori, dei responsabili della gestione, dei responsabili della gestione esecutiva e del personale;
- di avere istituito, all'interno del proprio organo amministrativo, un Organo di sorveglianza, secondo le modalità previste dall'articolo 17, della deliberazione ARG/com 153/11 cui, per statuto, sono attribuiti i poteri e i compiti previsti dall'articolo 14, del D.lgs. 93/11;
- di aver nominato i componenti dell'Organo di sorveglianza con i requisiti di indipendenza di cui al comma 17.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 e di aver comunicato all'Autorità, ai sensi del comma 17.7, della medesima deliberazione, identità e condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato dei suddetti componenti;

- di aver nominato un responsabile di conformità ai sensi dell'articolo 15, del D.lgs. 93/11, la cui indipendenza, le condizioni di mandato, e i cui poteri e compiti affidati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11; tali condizioni sono state notificate all'Autorità ai fini della certificazione preliminare;
- di aver adottato adeguate procedure aziendali per la predisposizione del piano decennale di sviluppo della rete;
- di aver adottato procedure aziendali che prevedono specifici obblighi di riservatezza nel trattamento delle informazioni commercialmente sensibili relative all'attività di trasporto;
- di aver fornito il programma di adempimenti conformemente agli obblighi di contenuto minimo previsti dal comma 15.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11.

CONSIDERATO CHE:

- dall'esame della documentazione acquisita sono emerse le seguenti criticità, evidenziate alla società con la richiamata comunicazione delle risultanze istruttorie;
- in relazione all'obbligo dell'impresa verticalmente integrata di mettere a disposizione le opportune risorse finanziarie per le attività del gestore di trasporto indipendente, previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d), del D.lgs. 93/11 nonché in relazione al divieto posto dall'articolo 11 comma 1, lettera c) del medesimo decreto, per il gestore di ricevere servizi da parte dell'impresa verticalmente integrata, la società ha evidenziato l'esistenza di un servizio di tesoreria centralizzata fornito dalla controllante;
- in relazione al divieto posto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del D.lgs. 93/11 e dal comma 8.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, di ricevere servizi da parte dell'impresa verticalmente integrata o da sue controllate, la società ha, altresì, evidenziato l'esistenza di un contratto di fornitura di energia elettrica in essere con un'altra impresa del gruppo verticalmente integrato;
- in relazione all'obbligo di separazione fisica degli uffici e della sede dall'impresa verticalmente integrata, previsto dall'articolo 11, comma 5, del D.lgs. 93/11, la società ha evidenziato di avere in locazione dall'impresa verticalmente integrata i locali utilizzati dal centro di controllo del dispacciamento del gas naturale presso Sambuceto (CH);
- in relazione al divieto di condividere consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici con l'impresa verticalmente integrata, posto dall'articolo 11, comma 5, del D.lgs. 93/11, la società ha, da un lato, evidenziato di utilizzare i medesimi fornitori da cui si approvvigiona anche l'impresa verticalmente integrata; dall'altro lato, ha peraltro lamentato serie difficoltà ad individuare fornitori a causa del limitato numero di imprese presenti sul mercato in grado di fornire tali servizi; la società ha, tuttavia, presentato un impegno formale, rilasciato dai suoi fornitori e consulenti informatici, a non svolgere, con il medesimo personale e le medesime

risorse, i servizi nei confronti sia del gestore che dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene;

- in relazione al divieto, derivante dal comma 8.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, di acquisire risorse straordinarie, direttamente funzionali alla gestione delle attività di trasporto, da soggetti terzi, la società ha evidenziato il ricorso, per importi significativi, a servizi di manutenzione e ad altri servizi necessari alla gestione del sistema di trasporto, da parte di fornitori terzi; al riguardo, la società ha affermato che la necessità di rivolgersi a soggetti terzi discenderebbe dalla necessità di personale altamente qualificato, dotato di specifiche abilitazioni e, in alcuni casi, con reperibilità "h24" (ciò vale ad esempio per alcuni servizi a supporto del sistema di telecontrollo e del relativo sistema di trasmissione dati);
- salvo quanto precisato al punto precedente, in relazione alle sopraccitate criticità, oggetto di rilievo da parte degli Uffici dell'Autorità nella già citata comunicazione del 1 marzo 2013 (protocollo Autorità 8444 del 1 marzo 2013), la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. si è dichiarata disponibile a porvi rimedio, evidenziando però l'esigenza di un tempo adeguato per porre in essere le azioni necessarie al fine di non compromettere la sicurezza del sistema di trasporto del gas da essa gestito;
- con riferimento al divieto di acquistare presso soggetti terzi la disponibilità di risorse straordinarie direttamente funzionali allo svolgimento delle attività di trasporto, introdotto dal comma 8.4 della deliberazione ARG/com 153/11, occorre tenere in considerazione i seguenti elementi:
 - la norma non è prevista dai legislatori comunitario e nazionale, ma è stata introdotta dall'Autorità in sede attuativa del nuovo assetto in materia di *unbundling*, mediante l'adozione di norme di dettaglio funzionali ad assicurare l'effettiva implementazione nel nostro Paese del predetto assetto normativo; il divieto previsto ha la finalità di assicurare l'effettiva indipendenza del gestore di trasporto sotto il profilo (evidenziato dalla direttiva 73/3009/CE e dal D.lgs. 93/11) dell'effettiva disponibilità di tutte le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie necessarie per assolvere agli obblighi relativi all'attività di trasporto; tale esigenza, infatti, può essere meglio garantita se il gestore dispone effettivamente delle risorse adeguate, piuttosto che reperirle presso soggetti terzi;
 - peraltro, la configurazione dell'attività di trasporto svolta dalla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. è peculiare e connotata dalle dimensioni estremamente limitate dell'infrastruttura gestita (e del conseguente limitato numero del personale impiegato); infatti, attualmente la società gestisce solamente un gasdotto (di lunghezza limitata pari a circa 83 km, denominato Cavarzere Minerbio) funzionale al collegamento, alla rete nazionale di gasdotti, del terminale di Gnl di Rovigo (gestito dalla società Adriatic Lng S.r.l.); detto gasdotto è interamente parte della rete nazionale di gasdotti con la conseguenza che, in forza della regolazione vigente, esso è gestito dal punto di vista dei principali aspetti commerciali dall'impresa maggiore di

- gasdotti (la società Snam Rete Gas S.p.A.) cui Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. presta la propria collaborazione in base ad appositi accordi operativi;
- in particolare, Snam Rete Gas S.p.A. è responsabile dell'erogazione, nei confronti di terzi, del servizio di trasporto e di bilanciamento sotto il profilo delle attività funzionali all'attribuzione e all'esercizio dei diritti di utilizzo dell'infrastruttura da parte degli utenti presso il punto di entrata alla rete (conferimento e transazioni di capacità, prenotazione, assegnazione e riassegnazione, dispacciamento commerciale), nonché alla regolazione economica del servizio nei confronti degli utenti (fatturazione e pagamento delle tariffe); Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. è invece responsabile (nei confronti degli utenti) delle residue attività in particolare quelle manutentive e di intervento sull'infrastruttura, dell'attività di dispacciamento fisico, e di attività funzionale al dispacciamento commerciale svolto da Snam Rete Gas S.p.A. quale l'attività di raccolta e trasmissione dei dati rilevati all'*entry point* (i quali sono trasmessi in tempo reale anche all'impresa maggiore di trasporto);
 - rispetto alla sopra descritta configurazione delle attività svolte da Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. l'efficienza gestionale richiede un impiego di risorse relativamente ridotto; rispetto a tale configurazione la scelta di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. di concludere con soggetti terzi i contratti in esame risponde a logiche di gestione efficiente del servizio in quanto, l'acquisizione di personale e risorse per lo svolgimento in proprio di quelle attività risulterebbe eccessivamente oneroso e sproporzionato rispetto alla concreta estensione del servizio di trasporto svolto dalla società;
 - inoltre, i predetti contratti sono conclusi con soggetti che non appartengono all'impresa verticalmente integrata di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., nonché secondo modalità che ne assicurano l'economicità;
- gli elementi richiamati ai precedenti alinea evidenziano, da un lato, che la società svolge le attività del servizio di trasporto di cui è responsabile con mezzi propri e comunque in piena autonomia e senza possibili interferenze dell'impresa verticalmente integrata; dall'altro lato, che la predissequenza applicazione del comma 8.4 della deliberazione ARG/com 153/11, nel caso in esame, comporterebbe per la società un onere eccessivo.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, sulla base della verifica degli adempimenti previsti dalle procedure di certificazione preliminare di cui alla deliberazione ARG/com 153/11, chiudere il procedimento per la certificazione preliminare della società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. in qualità di gestore di trasporto indipendente;
- sia opportuno, alla luce delle disposizioni della normativa di riferimento in materia di certificazione nonché di orientamenti espressi dalla Commissione europea in sede di certificazione di altri gestori di trasporto indipendenti, prescrivere alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., ferma restando l'ammissibilità di finanziamenti sia a lungo che a breve termine da parte dell'impresa verticalmente integrata, purché a condizioni di mercato, azioni volte ad assicurare la piena indipendenza del gestore

di trasporto indipendente nella gestione della propria liquidità finanziaria e nell'accesso alle risorse messe a disposizione da parte dell'impresa verticalmente integrata;

- sia opportuno, alla luce delle disposizioni della normativa di riferimento in materia di certificazione nonché di orientamenti espressi dalla Commissione europea in sede di certificazione di altri gestori di trasporto indipendenti, prescrivere alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. di porre in essere tutte le azioni necessarie a superare, in tempi congrui e compatibili con l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema di trasporto del gas naturale, le criticità relative ai contratti in essere con l'impresa verticalmente integrata relativi aventi a oggetto la locazione dei locali del centro di dispacciamento nonché la fornitura di energia elettrica;
- l'impegno, assunto dalle imprese che forniscono servizi e consulenti informatici, a non svolgere, con il medesimo personale e le medesime risorse, i servizi nei confronti sia del gestore che dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, risulti coerente con le finalità perseguite dalla certificazione;
- l'applicazione del divieto di cui al comma 8.4, della deliberazione ARG/com 153/11 rispetto ai contratti con fornitori esterni per le attività di manutenzione e per gli altri servizi direttamente funzionali al trasporto del gas naturale, nel caso di specie, sia eccessivamente gravosa rispetto alle finalità perseguite dalla norma, comunque assicurate nel caso concreto; e che pertanto sia opportuno, in via eccezionale e nei limiti in cui le attività svolte dalla società siano circoscritte nei termini sopra richiamati, derogare al richiamato divieto approvando, ai sensi del comma 8.5 della citata deliberazione, i contratti in esame;
- ai fini di cui al precedente punto, sia necessario prescrivere alla società di tenere aggiornata l'Autorità di ogni modifica all'assetto e alla configurazione del servizio, rilevante ai fini della predetta decisione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere all'approvazione:
 - ai sensi del comma 9.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, del ricorso da parte della società ai finanziamenti passivi a breve e lungo termine erogati dall'impresa verticalmente integrata;
 - ai sensi del comma 9.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, di tutti i servizi offerti dalla società all'impresa verticalmente integrata e alle altre imprese del gruppo societario di appartenenza;
 - ai sensi del comma 12.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, dell'identità e delle condizioni di lavoro che disciplinano i termini, compresa la retribuzione, la durata e la scadenza del mandato o del rapporto di lavoro degli amministratori e dei responsabili della gestione e dei responsabili della gestione esecutiva;
 - ai sensi del comma 15.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, del programma di adempimenti;

- ai sensi del comma 16.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, la nomina del responsabile di conformità e le condizioni che ne disciplinano il mandato e le condizioni di impiego, compresa la relativa durata;
- ai sensi del comma 17.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, l'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato dei componenti dell'Organo di sorveglianza;
- trasmettere il presente provvedimento alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. anche al fine di consentire alla stessa di presentare eventuali osservazioni propedeutiche alla decisione finale di certificazione o di richiedere l'audizione finale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

1. di adottare la decisione preliminare di certificazione per la società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. in qualità di gestore di trasporto indipendente, ai sensi dell'articolo 9, par. 8, lettera b), della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 10, comma 1 lettere a) e b), del D.lgs. 93/11;
2. di prescrivere, alla società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., di adottare le seguenti azioni volte al superamento delle criticità emerse nel corso delle verifiche degli adempimenti previsti dalle procedure di certificazione:
 - procedere, entro il termine del 31 dicembre 2014, sulla base delle valutazioni di opportunità gestionali, al rilascio dei locali del centro di controllo del dispacciamento di Sambuceto (CH) attualmente in locazione dall'impresa verticalmente integrata o alla loro acquisizione;
 - adottare, entro il termine del 31 dicembre 2013, una soluzione per la gestione della tesoreria aziendale indipendente dall'impresa verticalmente integrata che consenta libero accesso al gestore alle risorse finanziarie messe a disposizione da parte dell'impresa verticalmente integrata;
 - adottare, alla scadenza dell'attuale contratto di fornitura di energia elettrica con l'impresa verticalmente integrata, una procedura finalizzata al rinnovo della fornitura che preveda l'esclusione dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di quest'ultima;
3. di comunicare all'Autorità, entro il 31 dicembre 2013, le decisioni assunte e le azioni intraprese per la soluzione delle criticità di cui al precedente punto 2.;
4. di approvare, anche nelle more degli adempimenti prescritti al precedente punto 2:
 - ai sensi del comma 8.5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, il ricorso da parte della società ai servizi attualmente in essere con soggetti terzi, diversi dall'impresa verticalmente integrata, sulla base della specifica situazione di fatto che caratterizza l'attività di trasporto svolta dalla società; a tal fine, la società è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni modifica rilevante della predetta situazione di fatto;

- ai sensi del comma 9.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, il ricorso da parte della società ai finanziamenti passivi a breve e lungo termine erogati dall'impresa verticalmente integrata;
 - ai sensi del comma 9.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, tutti i servizi attualmente offerti da Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A all'impresa verticalmente integrata e alle altre imprese del gruppo societario di appartenenza;
 - ai sensi del comma 12.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, l'identità e le condizioni di lavoro che disciplinano i termini, compresa la retribuzione, la durata e la scadenza del mandato o del rapporto di lavoro degli amministratori e dei responsabili della gestione e dei responsabili della gestione esecutiva;
 - ai sensi del comma 15.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/1, del programma di adempimenti;
 - ai sensi del comma 16.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, la nomina del responsabile di conformità e le condizioni che ne disciplinano il mandato e le condizioni di impiego, compresa la relativa durata;
 - ai sensi del comma 17.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, l'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata dei componenti dell'Organo di sorveglianza;
5. di prevedere che il responsabile di conformità, ai sensi del combinato disposto del comma 16.1, lettera d) e del comma 25.2, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com153/11, notifichi all'Autorità ogni variazione nello Statuto societario, nelle procure conferite, nelle procedure aziendali o ogni altro evento che possa compromettere la divisione di competenze tra l'Organo di sorveglianza e gli amministratori e i responsabili della gestione, così come verificato in sede di certificazione preliminare;
 6. di trasmettere il presente provvedimento a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. anche al fine di consentire alla società di presentare eventuali osservazioni propedeutiche alla decisione finale di certificazione, all'impresa verticalmente integrata Edison S.p.A. e al Ministero dello Sviluppo Economico;
 7. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente al documento di lavoro SEC (2011) 1095, alla Commissione europea ai fini del parere di cui all'articolo 3 del Regolamento CE n. 715/2009;
 8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni